

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 dicembre 2022 — Parlamento europeo / Giulia Moi

(Causa C-246/21 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Membro del Parlamento europeo – Principio del ne ultra petita – Oggetto della lite – Diritti della difesa – Articolo 232 TFUE – Modalità di funzionamento del Parlamento – Articolo 263, sesto comma, TFUE – Termine di ricorso – Impugnazione incidentale)

(2023/C 63/02)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: T. Lazian, S. Seyr e M. Windisch, agenti)

Altra parte nel procedimento: Giulia Moi (rappresentanti: M. Pisano e P. Setzu, avvocati)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte.
- 2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese relative all'impugnazione principale.
- 3) La sig.ra Moi è condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale.

⁽¹⁾ GU C 228 del 14.6.2021.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — X / Udlændingenævnet

(Causa C-279/21) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/80 – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato – Imposizione al lavoratore turco del requisito del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro – Giustificazione – Obiettivo consistente nel garantire un'integrazione riuscita)

(2023/C 63/03)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Convenuta: Udlændingenævnet

Dispositivo

L'articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

dev'essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale, introdotta dopo l'entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in tale Stato membro e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione. Una restrizione del genere non può essere giustificata dall'obiettivo consistente nel garantire un'integrazione riuscita di tale coniuge, dato che tale normativa non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né le capacità di integrazione proprie di quest'ultimo, né fattori diversi dal superamento di tale esame, che dimostrino l'effettiva integrazione di detto lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di aiutare il coniuge a integrarvisi.

⁽¹⁾ GU C 278 del 12.7.2021.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 dicembre 2022 — Universität Koblenz-Landau / Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA)

(Causa C-288/21 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Clausola compromissoria – Programmi Tempus IV – Convenzioni di sovvenzione Ecesis, Diasas e Deque – Irregolarità sistemiche e ricorrenti – Domanda di rimborso integrale delle somme versate – Diritto di essere ascoltato – Principio di proporzionalità – Principio della tutela del legittimo affidamento – Domanda di riapertura della fase orale del procedimento di primo grado – Articolo 113, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale)

(2023/C 63/04)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universität Koblenz-Landau (rappresentanti: R. Di Prato e C. von der Lüche, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet e N. Sbrilli, agenti, assistiti da R. van der Hout, advocaat, e da C. Wagner, Rechtsanwalt)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Universität Koblenz-Landau è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 278 del 12.7.2021.